

STATUTO FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION ONLUS

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION O.N.L.U.S.”in forma abbreviata Fondazione W.E.R.F. Onlus.

La Fondazione é regolata dal presente statuto.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt.14 e ss. del codice civile, nonché dal D.P.R. 361 del 10.02.2000.

La Fondazione è un ente non lucrativo di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Firenze, Via Niccolò da Uzzano n.4.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - SCOPI

I. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel settore della natura e dell'ambiente, della tutela dei diritti civili, nonché della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione, nello specifico, promuove interventi di cooperazione, attività di ricerca e di formazione sul tema del diritto di accesso all'acqua e dell'uso sostenibile di tale risorsa. In particolare, la Fondazione:

- a) promuove il diritto fondamentale di accesso all'acqua quale garanzia per tutti di un livello di vita dignitosa;
- b) promuove la cultura della tutela degli equilibri ambientali e naturali anche attraverso azioni positive per il consumo appropriato e consapevole della risorsa idrica, con particolare riferimento all'attuale scenario di progressiva alterazione degli equilibri climatici;
- c) promuove e sostiene i principi della solidarietà e della cooperazione tra le comunità umane in relazione al diritto all'acqua;
- d) promuove l'osservazione, il monitoraggio e lo studio del ciclo idrico nei diversi bacini, in collaborazione con le agenzie ambientali e gli istituti di ricerca, al fine di prevedere cambiamenti nella qualità e nella disponibilità della risorsa anche in relazione ad interventi di trasformazione del territorio;
- e) promuove e gestisce progetti di cooperazione in ambito idrico e più in generale nella materia dei servizi di pubblica utilità, accedendo ai fondi nazionali, europei e internazionali;
- f) promuove e attua la formazione e la ricerca sui temi riguardanti gli obiettivi sociali connessi all'uso della risorsa idrica e, più in generale, nella materia dei servizi di pubblica utilità.

II. La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare al perseguimento degli scopi indicati, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi topici procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti, documenti e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori ed gli enti pubblici di riferimento;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - LA VIGILANZA

Ai sensi della normativa vigente la vigilanza sull'attività della Fondazione è rimessa allo Stato Italiano.

Art. 6 - IL FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati a tale titolo dai fondatori o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o pervengono a tale titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con esplicita destinazione ad incremento del fondo di dotazione anche sotto forma di beni strumentali;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il fondo di dotazione;
- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 - IL FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti da Organizzazioni Internazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi dei Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il fondo di dotazione ed il fondo di gestione costituiscono nel loro complesso il patrimonio della fondazione.

Art. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei Revisori, ed entro il mese di ottobre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9 - I MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Volontari.

Art. 10 - FONDATORI

Sono Fondatori coloro che hanno costituito la Fondazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono considerati altresì Fondatori, le persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono entro dodici mesi dalla data di costituzione della Fondazione al fondo di dotazione e di gestione, con entità e con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono nominati con delibera motivata adottata dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 11 - PARTECIPANTI SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Indirizzo.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono "Partecipanti istituzionali" gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Indirizzo.

Art.13 - PARTECIPANTI VOLONTARI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo e con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 14 - LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre istituzioni aventi sedi all'estero.

Art. 15 - LE PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA FONDAZIONE

La qualifica di membro della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

I membri possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

Art. 16 - MODALITA' DI ESCLUSIONE

Il Consiglio di Indirizzo decide l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti con delibera motivata.

Art. 17 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione (che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione) e l'eventuale Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Revisore Unico.

Art. 18 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è costituito da un rappresentante nominato da ciascuno dei Fondatori di cui all'art. 10 e delibera sugli atti essenziali alla vita dell'ente; nel caso di nomina di un nuovo Fondatore, con le modalità di cui all'art. 10, esso avrà diritto alla nomina del suo rappresentante in seno al Consiglio di Indirizzo;

i membri del Consiglio di Indirizzo durano in carica dalla nomina a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, per giusta causa, da parte del Fondatore che li ha nominati; la designazione di un nuovo membro del Consiglio di Indirizzo spetta al Fondatore che aveva espresso la nomina del membro da sostituire.

In particolare compete al Consiglio di Indirizzo:

- a) la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Fondazione e dell'eventuale Vice-Presidente (che devono essere nominati tra i componenti dello stesso Consiglio di Indirizzo) e l'eventuale determinazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio d'Amministrazione;
- b) la nomina dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori, istituzionali e Volontari, fissando i criteri per l'ammissione in tali categorie, stabilendo la misura e la quantità della contribuzione necessaria per l'ammissione alle diverse categorie dei membri della Fondazione;
- c) la nomina del Revisore Unico e la determinazione del relativo compenso;
- d) l'approvazione del conto consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) la delibera circa l'esclusione dei Fondatori e Partecipanti, con delibera motivata;
- f) la delibera di eventuali modifiche statutarie;
- g) la delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo adotta le proprie deliberazioni con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, ad eccezione delle delibere riguardanti le modifiche statutarie che dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri in carica.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, tra i quali di diritto il Presidente della Fondazione.

Tutti i membri restano in carica tre esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- b) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili fino ad un valore massimo pari al 50% del valore del patrimonio della Fondazione;
- d) approvare il regolamento interno della Fondazione;
- e) qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, potrà nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata del rapporto;
- f) qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, potrà nominare i membri di un Comitato Esecutivo.
- g) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare, oltre al rimborso delle spese vive, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su determinazione del Consiglio di Indirizzo, sentito il Revisore.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso, o in caso di urgenza a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

È consentita la partecipazione anche in videoconferenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sotto-scritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Art. 21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

Art. 22 - IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai partecipanti alla Fondazione di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 del presente statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione. Esso è validamente costituito in assemblea qualunque sia il numero dei presenti.

Prima dell'inizio dei propri lavori, l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Il Collegio dei Partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi.

Il Collegio dei partecipanti può riunirsi in forma plenaria, come momento di confronto e di analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli Uffici e/o delegazioni estere, nonché le rappresentanze di

persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.

Art.23 - IL REVISORE UNICO

Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Indirizzo, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Revisore può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione. Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art.24 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art 8, c. 23, del D.L. 16/2012, convertito nella legge 26 aprile 2012, n.44.